

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Epigrafia Giuridica

27-10-2014

C. Neri

L'epistola X,96 di Plinio a Traiano sui processi
contra Christianos

**Insieme all'analisi degli altri documenti
processuali**

L'epistola X,96 di Plinio a Traiano sui processi *contra Christianos*

- L'analisi dell'epistola di Plinio a Traiano
- Valutazione del procedimento giudiziario adottato
- Analisi degli altri documenti processuali

Contestualizzazione storica

- L'epistola è stata scritta quando Plinio era *legatus Augusti pro praetore Bithyniae et Ponti* negli anni 111-113 in cui Plinio era governatore della Bitinia e del Ponto.
- L'imperatore era Traiano, che è stato ricordato dalle fonti come *Optimus* (il migliore) *princeps* condividendo tale epiteto con il dio Giove. Egli infatti si è distinto per le qualità politiche, nell'esercizio di amministratore dell'impero, di garante della sua stabilità e solidità economica (Guerre daciche, d'Arabia e partiche), per una concezione del potere che fa dell'imperatore il principe ideale, che governa in accordo con il partito senatorio, benefattore dei suoi sudditi.

L'epistola come documento

- L'epistolario è in 10 libri
- I-IX: corrispondenza privata
- X: contiene 72 lettere di Plinio all'imperatore Traiano e 50 *rescripta*, risposte dell'imperatore. Questo libro costituisce un documento storico sulla prassi amministrativa delle province in questo periodo.
- L'epistola 96, in quanto *rescriptum*, rappresenta un documento ufficiale dell'autorità romana, rappresentata dal *Princeps*, che delinea al proprio funzionario le modalità operative nella fase istruttoria processuale contro i Cristiani. Pertanto costituisce una fonte preziosa del comportamento delle autorità romane nei confronti del Cristianesimo.

L'epistola di Plinio X 96

- Quesiti posti all'imperatore:
- Criteri discretivi in base ai quali operare:
- La differenza d'età;
- La concessione del perdono a chi mostri il pentimento o a colui che, una volta risultato essere stato provato cristiano, abbia cessato di esserlo?
- La punizione deve essere rivolta a chi è Cristiano in quanto tale?: “...*Nomen ipsum, si flagitiis careat,.... puniantur*”
- La punizione deve essere rivolta ai delitti connessi dipendenti dall'adesione al Cristianesimo? “... *An flagitia cohaerentia nomini puniantur*”

L'epistola di Plinio X 96

L'attività di *cognitio* di Plinio

- Esposizione di Plinio dell'attività di accertamento svolta nei confronti di coloro i quali sono stati denunciati come Cristiani:
- Primo interrogatorio, teso a verificarne lo status;
- Secondo e terzo interrogatorio di coloro i quali avevano confessato di essere cristiani, con la minaccia di Plinio di essere sottoposti ad una condanna alla pena di morte (*minatus supplicium*);
- Ordine di far eseguire la condanna alla pena di morte nei confronti di coloro i quali avrebbero perseverato nell'affermare di essere cristiani;

L'epistola di Plinio X 96

L'attività di *cognitio* di Plinio

- **Esposizione di Plinio dell'attività di accertamento svolta nei confronti di coloro i quali sono stati denunciati come Cristiani:**
- Annotazione dei nomi con il fine di inviarli a Roma nei confronti di cittadini romani che avessero persistito nell'affermazione di essere cristiani.

L'epistola di Plinio X 96

L'attività di *cognitio* di Plinio

- Esposizione di Plinio dell'attività di accertamento svolta nei confronti di coloro i quali sono stati denunciati, in modo anonimo, come Cristiani:
- Interrogatorio teso a verificarne lo status, attuale o passato, di cristiano seguito dall'invito rivolto da Plinio ai denunciati, sia di invocare gli dei e di rivolgere suppliche all'immagine dell'imperatore-posta accanto a quella delle divinità per ordine di Plinio- che di maledire Cristo;
- Rimessa in libertà di coloro che avevano pregato gli dei di Roma, l'imperatore e rinnegato Cristo.

L'epistola di Plinio X 96

L'attività di *cognitio* di Plinio

- Esposizione di Plinio dell'attività di accertamento svolta nei confronti di coloro i quali sono stati denunciati espressamente da un accusatore come cristiani:
- Sospensione dei processi nei confronti di coloro i quali avevano ammesso di essere stati cristiani e avevano indicato l'arco temporale dal quale non lo erano più (3- diversi -20 anni) e che allo stesso tempo avevano pregato gli dei di Roma, l'imperatore e rinnegato Cristo ed avevano cessato dal riunirsi per assumere un pasto come erano soliti fare, dopo la promulgazione dell'editto di Plinio, in esecuzione alle istruzioni dell'imperatore, di vietare la costituzione di associazioni.

L'epistola di Plinio X 96

L'attività di *cognitio* di Plinio

- Esposizione di Plinio dell'attività di verifica delle deposizioni rilasciate da coloro i quali sono stati denunciati **espressamente da un accusatore** come cristiani:
- **Sottoposizione a tortura di due ancelle** qualificate dai cristiani sacerdotesse, per verificare la verità di tali attestazioni.

L'epistola di Plinio X 96

L'attività di *cognitio* di Plinio

- Deduzioni di Plinio in base all'attività svolta e alle dichiarazioni rilasciate dai cristiani
- **Cristianesimo: superstizione perversa e smisurata.**
- (*Ep.*,X,96,3):“*Neque enim dubitabam, qualecumque esset, quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem ostinationem debere puniri*”;
- “Ero infatti ben convinto, che qualunque fosse l'argomento della loro confessione, almeno la loro caparbia e la loro inflessibile cocciutaggine dovevano essere punite”.

L'epistola di Plinio X 96

- Giustificazione della richiesta di parere all'imperatore:
- Preoccupazione di allarme sociale che l'ampia diffusione del cristianesimo potesse generare problemi di gestione di ordine pubblico da parte del governatore, richiesta su come intervenire data l'ampia diffusione del fenomeno di adesione al cristianesimo tra la popolazione indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale e dall'estensione territoriale;
- Riscontro dell'efficacia dei suoi interventi per reprimere tale attività riferita a Traiano: ripresa della frequentazione dei templi e della pratica di effettuare i sacrifici agli dei con le vittime sacrificali da parte dei cittadini.

Cognitio extra ordinem

- Forma processuale che si sviluppa al di fuori dell'*ordo iudiciorum*, priva dei vincoli e delle restrizioni formali della giurisdizione romana.
- Si affianca, per poi sostituire, il procedimento delle *quaestiones*.
- Ispirata al principio inquisitorio.
- Azione processuale non era basata su una denuncia/accusa mossa da un accusatore né promossa sulla base di una accusa documentata (*accusatio*).
- Azione giudiziaria si avviava ad opera delegati del principe-dietro iniziativa autonoma o sulla base di un rapporto informativo di polizia- che raccoglievano le prove ed emanavano la sentenza.

I processi penali

V
sec. a.C.

- **Processo comiziale:** competenza giudiziaria delle assemblee di intere categorie di crimini

Fine
II sec. a.C.

- ***Iudicia populi***
- ***Quaestiones extra ordinem***

123-82 a.C.

- ***QUAESTIONES PERPETUAE***
- *realizzate in modo definitivo da Silla*

I d.C.

- ***COGNITIO EXTRA ORDINEM***
- *processo straordinario perché si staccava dai due precedenti di tipo ordinario*

QUAESTIONES PERPETUAE ISTITUITE DA SILLA

De repetundis

Estorsioni dei magistrati

De maiestate

Alto tradimento /
insubordinazione contro
i più alti organi della *res
publica*

De ambitu

Corruzione elettorale

De peculatu

Sottrazione di denaro
pubblico

De sicariis et veneficiis

Omicidi e reati simili

De falsis

Falso testamentario e
nummario

Evoluzione del processo penale

- Fine II sec. a.C.: *Quaestiones extra ordinem*
- Progressivamente sostituito da *Quaestiones perpetuae*: Corti permanenti (restituite al senato da Silla nell'82 a.C. con la *lex Cornelia iudiciaria*) istituite per legge e presiedute da un magistrato o da un ex magistrato alle quali venne deferita la cognizione di diverse categorie di *crimina*, divenne l'organo ordinario della repressione criminale.
- Il primo tribunale permanente fu creato mediante la *Lex Acilia repetundarum* (123-122 a.C.), la quale aggravò il rigore dei giudizi di concussione mediante l'istituzione di un tribunale permanente per giudicare l'operato illegale dei magistrati.

QUAESTIO PERPETUA

- **Si avviava dietro denuncia di un privato e non per iniziativa del magistrato**
- **Potere di perseguire il crimine era riconosciuto a: persona lesa e ad ogni altro cittadino di buona reputazione in qualità di rappresentante della comunità(carattere pubblico istanza punitiva).**
- **Fasi del processo:**
- *Postulatio* ed eventuale *divinatio*
- *In ius eductio* e *nominis delatio*
- *Interrogatio legibus*
- *Subscriptio*
- *Nominis receptio*: accusato diventa *reus*
- *Sortitio*: costituzione del collegio
- Dibattimento
- *In consilium ire*
- Lettura del magistrato dell'esito dello scrutinio con la sentenza della giuria

La Lex Iulia iudiciorum publicorum

17 a.C.

- **Semplificazione delle procedure:**
- Introduzione di una forma scritta d'accusa per mezzo di un *libellus inscriptionis* compilato e firmato dall'accusatore e depositato presso l'ufficio del magistrato preposto alla *quaestio*.
- Il magistrato verificata la regolarità dell'istanza, procedeva all'*inscriptio inter reos* dell'accusato e dava inizio al processo.

Cognitio imperiale

- Augusto istituisce due nuove corti permanenti:
- La prima costituita dall'imperatore con la partecipazione del suo *consilium*.
- La seconda costituita dal senato sotto la presidenza dei consoli.

Cognitio imperiale

- Il *princeps* poteva avocare al proprio tribunale, dietro propria iniziativa o su istanza degli interessati:
- La cognizione di ipotesi delittuose non previste dalle *leges publicae*.
- La cognizione di crimini per i quali era preordinata una specifica *quaestio*.
- I reati giudicati erano: *crimina maiestatis*, abusi dei funzionari, violazioni della disciplina militare, delitti comuni.

Cognitio imperiale

- I delegati del principe assumevano l'iniziativa della persecuzione o in seguito ad una propria indagine o sulla base del rapporto di polizia di cui disponevano, raccoglievano le prove ed emanavano una sentenza.
- Solo per i crimini contemplati dalle leggi istitutive delle *quaestiones* era ancora richiesta l'*accusatio* formale per mezzo di un *libellus inscriptionis*.

Cognitio senatus

- **Necessaria la presentazione di una denuncia-** *postulatio, delatio*- di un privato ai consoli, i quali se l'accettavano (*receptio*), rimettevano la causa al senato, che doveva deliberare sull'ammissibilità della domanda.
- **Veniva fissata una data per la discussione e il reus era tenuto a presenziare**, in caso di sua assenza ed in mancanza di ragioni particolari per il rinvio della seduta, il dibattimento sarebbe proseguito ugualmente .
- **Il dibattimento era articolato nell'attività iniziale di relazione del magistrato presidente o del princeps seguita dalle orationes dell'accusatore e dell'accusato e dall'istruzione probatoria.**
- **Concluso il dibattimento vi era la rogatio sententiarum:** espressione del parere dei senatori, non solo in merito alla colpevolezza o all'innocenza dell'accusato -come facevano i giurati delle *quaestiones*- ma anche per la durata della pena.
- **Il presidente metteva ai voti le proposte e i senatori attraverso la discessio esprimevano il loro giudizio. La decisione finale - decretum-** aveva forma di un senatoconsulto ma efficacia di un provvedimento giudiziario. Il *princeps* poteva ancora intervenire tramite il *ius intercessionis* per impedire la formazione della sentenza.

In età imperiale creazione di giurisdizione ordinaria

- Di pertinenza dei funzionari imperiali:
- *Praefectus urbi*
- *Praefectus annonae*
- Prefetto del pretorio dal II sec. d.C.
- **Governatori provinciali**
- Attribuzioni giurisdizionali del senato:
- Con Augusto: *cognitio senatus*

Competenza giudiziaria di Plinio

- Il funzionario non era costretto ad attenersi alle prove fornite dall'accusatore e dall'accusato, poteva ricorrere ad altri mezzi che gli consentissero di pronunciare una sentenza fondata.
- Il funzionario poteva citare tutti i testi che riteneva opportuni
- Il funzionario poteva servirsi della tortura durante l'interrogatorio nei confronti di schiavi o di persone libere di bassa origine.
- Il funzionario godeva di una discrezionalità molto ampia nella determinazione della pena.

Pene della *cognitio*

- Pena capitale
- Crocifissione
- *Damnatio ad bestias*
- *Vivi crematio*
- *Damnatio in metallum*
- *Damnatio in opus publicum*
- *Damnatio in ludum gladiatorium*
- *Deportatio*: perpetua con perdita cittadinanza e beni
- *Relegatio*: temporanea senza perdita cittadinanza e beni

Il *rescriptum* traiano

Plinio, *Ep.*, X 97,1

- “Caro Plinio, la pista che hai seguita nell’istruire i processi contro quelli che ti sono stati deferiti come Cristiani è proprio quella alla quale ti dovevi attenere. Non si può infatti stabilire una norma generale che assuma quello che si potrebbe chiamare un carattere rigido. **Non si deve prendere l’iniziativa di ricercarli**, qualora vengano **denunciati** e convinti, bisogna punirli, - *Conquirendi non sunt*; sui *deferantur et arguantur*, puniendi sunt - con questa avvertenza però, che, chi neghi di essere cristiano e lo faccia vedere con i fatti, cioè tributando atti di culto ai nostri dei, quantunque per il passato abbia suscitato sospetti, ottenga indulgenza in grazia del suo ravvedimento”.

Il *rescriptum* traiano

Plinio, *Ep.*, X 97,2

- “Ma la presentazione di denunce anonime non deve dar luogo ad alcuna incriminazione: Sarebbe infatti di pessimo esempio e contrario ai principi di governo della nostra Era”.
- “ *Sine auctore vero propositi libelli / Inoltre in assenza dell'autore di un'accusa dichiarata/ <in> nullo crimine locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri saeculi est* ”.

Il *rescriptum* traiano

Plinio, *Ep.*, X 97

- Conferma della correttezza dell'azione di Plinio: istruire i processi contro coloro che erano stati denunciati.
- Delineazione linee di intervento da parte dell'imperatore: Mancanza criterio unico, valido universalmente nell'azione repressiva, basato su precisa procedura formale.

Il *rescriptum* traiano

Plinio, *Ep.*, X 97

- I cristiani non vanno ricercati;
- Qualora siano deferiti al tribunale e ne sia provata la colpevolezza, bisogna punirli;
- Ad eccezione del caso in cui chi abbia negato di essere cristiano e lo abbia dimostrato, pregando gli dei di Roma, possa ottenere il perdono per il suo pentimento, indipendentemente dai sospetti nutriti nei suoi confronti in passato;
- **Rifiuto di delazioni anonime.**

Quesiti di Plinio

- Criteri discretivi in base ai quali operare:
- **La differenza d'età; (Nessuna risposta di Traiano)**
- La concessione del perdono a chi mostri il pentimento o a colui che, una volta risultato essere stato provato cristiano, abbia cessato di esserlo;
- **La punizione deve essere rivolta a chi è Cristiano in quanto tale?(Nessuna risposta di Traiano)**
- **La punizione deve essere rivolta ai delitti connessi dipendenti dall'adesione al Cristianesimo?(Nessuna risposta di Traiano)**

Risposta di Traiano

- Istruire i processi contro coloro che erano stati denunciati
- Mancanza criterio unico nell'azione repressiva, basato su precisa procedura formale
- I cristiani non vanno ricercati;
- Se deferiti al tribunale e ne sia provata la colpevolezza, bisogna punirli;
- Riserva: Chi nega di essere cristiano e lo dimostri pregando gli dei di Roma, può ottenere il perdono per il suo pentimento, indipendentemente dai sospetti nutriti nei suoi confronti in passato;
- Rifiuto di delazioni anonime.

Interpretazioni del *rescriptum*

- Il rifiuto di delazioni anonime, espresso da Traiano , verrà qualificato positivamente quale attestazione di sapienza giuridica dell'imperatore, ma anche criticato di incoerenza da parte di Tertulliano.
- La mancata risposta dell'imperatore ai criteri discretivi in base ai quali operare (differenza d'età, persecuzione del *nomen Christianum* e non dei reati da essi commessi) ha interessato gli studiosi.
- Due le spiegazioni: una di natura culturale(orientamento generale e Prof. Costabile), l'altra giuridica (Prof. Costabile).

Interpretazioni del *rescriptum*

- **Culturale:** espressione di come i Romani considerassero le popolazioni che ritenevano ostili nei confronti dello Stato: nemici da abbattere indipendentemente dal sesso e dall'età. La preoccupazione maggiore degli imperatori romani era sempre stata quella di mantenere l'ordine pubblico e di garantire il controllo del territorio, soprattutto sotto Traiano, imperatore sotto la cui guida l'impero raggiunse la massima estensione territoriale.

Interpretazioni del *rescriptum*

- **Giuridica:** l'imperatore lascia alla discrezionalità del funzionario la facoltà di differenziare o meno il trattamento in funzione dell'età dei soggetti perseguiti, in quanto detta facoltà rientra tra le prerogative del funzionario che esercita la *cognitio*.

I Cristiani visti dai Romani

- **L'analisi delle fonti** contribuisce a definire il quadro culturale della società romana e di come essa valutasse i Cristiani:
- Nel I secolo **Svetonio**, *Claud.*, XXV: "*Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit*".
"Espulse da Roma i Giudei che erano in continua agitazione per la propaganda di Cresto".
- Id, *Nero*, XVI,2 "*Afflicti supliciiis Christiani, genus hominum superstitionis nouae ac maleficae*".
"Sottopose a supplizi i Cristiani, una razza di uomini di una superstizione nuova e malefica".

I Cristiani visti dai Romani

- Nel II secolo Tacito, (*Annales*, XV, 44) nel parlare dell'incendio di Roma sotto l'imperatore Nerone, effettua una digressione sui Cristiani, riportando il punto di vista della plebe nei loro confronti e riferendo come venivano qualificati quali "autori di nefandezze" e il Cristianesimo come "esiziale superstizione che si diffondeva di nuovo in Giudea ed anche a Roma "repressa que in praesens exitiabilis superstitione rursus erumpebat";"... Perciò da principio vennero arrestati coloro che confessavano, quindi dietro denuncia di questi, ne fu arrestata una gran moltitudine, non tanto perché accusati di aver provocato l'incendio, ma perché si ritenevano accesi d'odio contro il genere umano umano odio humani generis convicti sunt".

La *superstitio* dei Cristiani secondo i Romani

- Tutte le fonti citate qualificano il Cristianesimo quale *superstitio, nova ac malefica*- nella Vita di Nerone., *exitiabilis*- in Tacito, *Ann.XV,44*;-Plinio -*Ep.X,96,8*- *prava et immodica* .
- Tale accezione ha assunto un significato estremamente negativo anche per gli attributi che la qualificano.
- Questo termine per i Romani indica sia una pratica religiosa individuale e quindi privata che tutti i culti religiosi stranieri, sino al momento in cui non venivano riconosciuti dall'autorità.
- La pratica religiosa ufficiale, espressione dell'esempio del costume degli antichi (*mos maiorum*) e per questo dotata di una tradizione radicata storicamente e identificata etnicamente nella popolazione romana, si denominava *religio* .

Altri documenti sui processi *contra Christianos*

- Attestazioni- nelle fonti - della prassi processuale romana nel II sec. d.C.: Perdono a chi effettua il sacrificio.
- **Tertulliano, *Apologeticum*, XXVII,2:** "Ma alcuni considerano pazzia il fatto che , pur potendo sia sacrificare di persona che allontanarsi incolumi mantenendo il nostro proposito nell'animo, preferiamo l'ostinazione alla salvezza".
- **Minucio Felice, *Octavius*, XXVIII,3-4:** "4. E se qualcuno, sopraffatto dal malvagio, abbia negato di essere cristiano, noi lo perdoniamo, come se dopo che il nome è stato ripudiato, quella negazione abbia purificato tutte le azioni commesse.

Altri documenti processuali sui processi *contra Christianos*

Gli Atti dei Martiri

- **Gli Atti dei Martiri** riportano i verbali ufficiali dei processi contro i Cristiani e attestano una prassi che conferma l'attività di *cognitio* svolta da Plinio, compreso l'uso della tortura per piegare i Cristiani ad effettuare il culto. Tra questi gli **Atti di S. Giustino** e dei suoi compagni del 165 d.C. e gli **Atti dei martiri Scillitani** decapitati a Cartagine (180 d.C.), gli **Atti proconsolari di S. Cipriano** (Cartagine 258 d.C.).
- Gli **Atti dei martiri Scillitani** attestano la prassi tipica del dibattimento processuale alla fine del II sec. d.C. in relazione al loro contenuto ed alla forma.

Altri documenti processuali sui processi contra Christianos Gli Atti dei Martiri Scillitani

- Processo contro i cristiani di Scilio 180 d.C.
- Dati: consoli Preneste e Claudiano. Convocazione davanti all'autorità giudiziaria di Serato, Nartzalo, Cittino, Donata, Seconda E Vestiai
- Interrogatorio del Proconsole Saturnino

Gli Atti dei Martiri Scillitani

- Proconsole

1. Richiesta di ritornare a «pensieri di rettitudine»,
2. Affermazione della semplicità della religione romana ed enunciazione del suo fondamento: giurare per il Genio dell'imperatore e rivolgere suppliche agli dei romani per la salvezza dell'imperatore;

- Cristiani

1. Risposta dichiarazione di non aver commesso male, o iniquità, di aver restituito bene al male;
2. Risposta: invito a spiegare al proconsole il mistero della semplicità;

Gli Atti dei Martiri Scillitani

- Proconsole

1. Chiusura del proconsole che ordina ai cristiani di giurare per il Genio dell'imperatore e richiesta ulteriore rivolta ai Cristiani di desistere dalle loro convinzioni;
2. Domanda di conferma del proprio convincimento: » Persisti a dichiararti cristiano?»
3. Offerta di dilazione di tempo per decidere,
4. Dichiarazione dell'arco temporale di delazione da utilizzare per assumere una decisione;
5. Assunzione di decisione del proconsole che commina la pena capitale per decapitazione a tutti coloro che hanno dichiarato di vivere secondo la religione cristiana poiché, pur essendo stata data loro la facoltà di ritornare alle tradizioni romane, l'hanno ostinatamente rifiutata.

- Cristiani

1. Affermazione di Sperato di disconoscimento del potere secolare e dichiarazione di fede in Dio;
2. Contestazione del sistema usato dal proconsole di minacciare affinché si giuri il falso (di non essere cristiani onorando gli dei romani e il genio dell'imperatore),
3. Risposta affermativa rifiuto e conferma dei loro propositi;
4. Dichiarazione di essere cristiani;
5. Accettazione del loro destino e ringraziamento a Dio.

Altri documenti processuali sui processi *contra Christianos*

Gli Atti dei Martiri

- Ciò che emerge costantemente, dall'analisi di questi documenti sono alcuni elementi: 1) la richiesta esplicita dei funzionari imperiali al rispetto dei decreti degli imperatori riguardanti l'obbligo di venerare gli dei di Roma; 2) la richiesta dei funzionari imperiali di compiere il sacrificio agli stessi dei e la pratica dei funzionari di minacciare l'uso di torture verso i Cristiani e di farle eseguire; 3) l'ostinazione dei Cristiani al martirio e il rifiuto ad effettuare il culto agli dei tradizionali di Roma, in quanto l'unico Dio che riconoscono e che è oggetto del loro culto è Dio.

Altri documenti processuali sui processi *contra Christianos*

- Inoltre vi sono altri racconti privati redatti da contemporanei che dipendono da rapporti diretti di testimoni oculari, tra i quali il **Martirio di Policarpo 155/156 d.C.** che da molti studiosi è ritenuta essere la più antica testimonianza di martirio individuale.
- I dati in esso presenti confermerebbero l'iter di accertamento svolto da Plinio. Infatti da parte del funzionario imperiale vi è la richiesta di offrire sacrifici al *Genius* dell'imperatore, emerge anche il timore del funzionario imperiale dell'opera di persuasione del popolo ai precetti cristiani effettuata da Policarpo; la minaccia del proconsole romano, di esporlo alle belve o se ciò non fosse stato motivo di paura per il cristiano, di farlo bruciare vivo. La risposta di Policarpo si sostanzia nell'enunciazione dell'ignoranza del funzionario romano del fuoco eterno che attende tutti gli uomini, seguita dall'invito fermo ad eseguire la sua minaccia.

L'epistola X,96 di Plinio a Traiano sui processi *contra Christianos* e gli altri documenti processuali

- Analisi delle fonti e dal confronto tra di esse:
- Valutazione del procedimento giudiziario adottato: Azione di *cognitio extra ordinem* svolta da Plinio e poteri del funzionario imperiale nell'azione processuale (modalità di svolgere l'interrogatorio, uso della tortura);
- Rifiuto delle delazioni anonime introdotto da Traiano assunto come modello nei periodi successivi.